



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE**  
Via dei Calafati 070/60517283 - [cpcagliari@mit.gov.it](mailto:cpcagliari@mit.gov.it)

**ORDINANZA N. 16 /2019**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Cagliari:

- VISTA** l'istanza datata 31.01.2019 avanzata dall'Associazione sportiva dilettantistica "YACHT CLUB QUARTU S.E.", con sede a Quartu S.E., con cui viene richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione velica denominata "TREDICESIMO CAMPIONATO INVERNALE MARINA DI CAPITANA", da svolgersi il giorno **10 febbraio 2019**, dalle **ore 11.00** alle **ore 17.00**;
- VISTO** il Nulla Osta rilasciato con nota prot. 1134 del 08.01.2019, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze ed Urbanistica;
- VISTA** l'autorizzazione n. 92/2019 rilasciata il 05.02.2019 da questa Capitaneria di porto;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione;
- AL FINE** di prevenire il verificarsi di eventuali danni e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione, nonché il regolare svolgimento della manifestazione;

**RENDE NOTO**

che il giorno **10 febbraio 2019**, dalle **ore 11.00** alle **ore 17.00**, si svolgerà una manifestazione velica all'interno di un campo di regata di forma circolare, antistante la costa del comune di Quartu S. Elena, avente il centro nel punto di coordinate **Lat. 39°12,000' N – Long. 009°12,000' E** e raggio di 0,6 miglia, meglio evidenziato nell'allegato stralcio grafico.

**ORDINA**

- Art. 1** Il giorno **10 febbraio 2019**, dalle **ore 10.30** alle **ore 17.30**, nella zona di mare interessata dalla manifestazione sopra meglio indicata, sono vietati il transito, la sosta, l'ancoraggio e la navigazione di qualsiasi tipo di unità, comprese quelle da diporto, nonché la balneazione, l'attività di immersione con qualunque tecnica, la pesca di qualsiasi tipo ed ogni mestiere affine.
- Art. 2** Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1 le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione, le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in ragione del loro ufficio.
- Art. 3** E' fatto, inoltre, obbligo all'organizzazione di predisporre un accurato servizio di vigilanza ed assistenza ai partecipanti, di osservare tutte le disposizioni vigenti che riguardano la predetta manifestazione e di mettere in atto ogni provvedimento necessario e/o opportuno al fine di evitare danni a persone e/o cose; fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, le unità in navigazione entro i 200 (duecento) metri dal campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta (non superiore ai 5 nodi), prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- Art. 4** I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni recati a persone e/o cose derivanti dal loro illecito operato.
- Art. 5** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell'art. 32 delle legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cagliari, li **05.02.2019**

d'ordine

IL CAPO SEZIONE  
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO  
(Documento firmato digitalmente, ai  
sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

